

di prova ulteriore — 3. Congiunta con altre prove semi-piene, può costituire una prova piena.

E bastino queste pratiche nozioni perchè si conosca in che consista quella prova piena e legale che possa ben dimostrare la verità dell'accusa, o almeno possa indurne una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

§ 15.

Esame dei testi.

“ XVII. Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre separatamente.

“ XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppongano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, estendibile, se occorra, anche all'obbligo del secreto.

“ XIX. I testimoni, trovandosi lontani, o in altra Diocesi, se ne domanda in sussidio all'Autorità ecclesiastica del luogo, con invio alla medesima di un prospetto di fatto: e l'Autorità requisita corrisponde alla richiesta, osservando le norme della presente istruzione.

“ XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze essenzialmente interessanti al merito della causa e non possono aversi in esame perchè non si reputi conveniente d'intimarli, ovvero perchè invitati vi si ricusino, se ne fa menzione in atti, e si procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto si ricerca. „

Questi quattro articoli riguardano la materia delle testimonianze, che è la più interessante nei processi criminali. Noi ne discorremo in apposito capitolo, esponendo le principali nozioni di essa. Ora giova considerare brevemente le norme che qui si aggiungono, e poi parlare di una gravis-

sima difficoltà che s'incontra per lo più oggidì nel raccogliere le prove testimoniali.

La Istruzione adunque vuole:

a) Che i testi da esaminare si sentano separatamente: e ciò è di regola generale in qualsivoglia processo, affinchè le risposte degli uni non si facciano proprie anche dagli altri; molto più poi in questi processi che sono inquisitivi.

b) Che i testi siano giurati, altrimenti non provano le loro deposizioni; e devono giurare di dire la verità e tutta la verità; devono giurare prima di deporre, altrimenti, giusta il Reiffenstuel (L. II, tit. XX, n. 492) e secondo la più probabile opinione, non valgono le testimonianze.

c) Che del giuramento si può fare a meno nei soli casi consentiti dal diritto. Questi sono: 1.º quando la causa versa sopra cosa notoria (c. *Ad nostram*, 11, *de iureiur.*). — 2.º quando versa su di una consuetudine comune e nota (c. *Tua nos de cohabit.* iuncta Glossa v. *testimonio*) — 3.º quando si può procedere *sine forma et figura iudicii* (Farinacius *De probat.* q. 74, n. 106).

d) Che si può deferire al teste pure il giuramento di secreto. Tal giuramento può essere esteso anche a quello *de veritate dicenda* che si premette alla deposizione; ovvero può deferirsi alla fine della deposizione. E, specie nei processi inquisitivi, è bene che si deferisca: anzi non mancano DD. che lo esigono sempre in tutti i processi, almeno fino a che questi non siano pubblicati, pel timore di subornazione degli altri testi (Abbas in c. *Fraternitatis de Iur.*, n. 23; Farinacius l. c. n. 18).

e) Che, trovandosi lontani i testi, od in altra diocesi, il loro esame si può delegare ad altri; ed in ciò giova avvertire: 1.º che nella delegazione deve darsi una qualche relazione del fatto: sarà però meglio dare le domande medesime da rivolgere ai testi, con quelle dilucidazioni che si credano opportune al Giudice delegato perchè rivolga secondo le risposte altre domande — 2.º che, trattandosi di

altra diocesi, la rogatoria dell'esame deve mandarsi alla Curia diocesana, non a qualche autorità ecclesiastica minore che non sottostà alla propria giurisdizione -- 3.º che il giudice delegato deve osservare tutte le norme necessarie per ricevere validamente le testimonianze; e però se trattasi di persona inesperta, è mestieri che vi aggiunga una istruzione, affinchè le testimonianze non si abbiano ad infermare.

f) Che quando non si possono avere alcuni testi, deve supplirsi con altri che depongano almeno *de relato*, cioè di aver sentita la cosa dai primi, *tempore non suspecto*; e di tutto deve farsi menzione negli atti processuali. Vale a dire, deve inserirsi l'atto di citazione, del perentorio, della ripulsa scritta od orale, ed anche, quando non si creda di citarli, il motivo per cui non furono citati, p. e. perchè inabili a testimoniare. Si avverta che, se i testi sono ecclesiastici, si debbono costringere a deporre con pene canoniche (v. Dichiaraz. della S. C. dei VV. e RR. nel Mon. Eccl. Vol XV, pag. 220 nota 1).

La difficoltà gravissima che oggidì s'incontra nelle prove testimoniali si è che i testi ricusano di comparire pel timore che le loro deposizioni giungano a conoscenza dell'imputato, e che questi se ne vendichi o con farne querela presso i tribunali laici o con recare loro altri danni. Fa d'uopo adunque trovar modo come, salva la regolarità del processo, possa promettersi assoluto secreto ai testimoni che sono chiamati a deporre, affinchè vengano al giudice senza timore.

E il detto modo potrà fornirlo l'art. XXX di questa Istruzione, il quale, come vedremo, parlando dell'avvocato del reo, dice: " Il difensore, con la dovuta riservatezza, prende cognizione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto all'obbligo giurato del secreto, qualora a giudizio dell'Ordinario la natura della causa lo esige. „

Coerentemente a questo articolo parla la *Disposizione della S. C. dei VV. e RR. per gli atti di appello nelle cause criminali* del 26 marzo 1886, che da noi si darà in seguito. In essa sta detto: " 1.º Il difensore del reo o rei, da scegliersi fra gli avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il giudice relatore. — 2.º Ove per la qualità della causa si reputi conveniente dall'Emo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al difensore di conservare il secreto col vincolo del giuramento. „

E più chiaramente le altre Norme date posteriormente dalla stessa S. C. del dì 20 luglio 1900, che anche daremo a suo luogo. In esse si legge all'art. 10: " Documenta unius partis alteri non tradentur nisi in exemplaribus *ex officio* exscriptis, praevio superiorum rescripto. Informationes tamen Ordinariorum et *documenta secreta* si qua sint, *nullatenus tradentur.* „

È fuori dubbio che la procedura in genere prescritta per le cause di appello può usarsi altresì per le cause di prima istanza. Or questi articoli possono fornire i mezzi giusti per salvaguardare la tranquillità dei testimoni. Da essi si raccoglie:

a) Che ogni ecclesiastico imputato di delitto, può scegliersi un avvocato di sua fiducia che lo difenda.

b) Deve scegliere però uno fra gli avvocati approvati dalla Curia che abbiano anche la fiducia di questa.

c) Scelto l'avvocato, questi può essere sottoposto al giuramento di secreto, il quale si estenda al medesimo imputato (1).

(1) Che i nomi dei testi debbano occultarsi all'imputato quando se ne prevedano danni, lo prescrive chiaramente nei processi di eresia il c. *Statuta*, 20, *de haereticis* in 6, dove sta detto: " Iubemus quod si accusatoribus vel testibus in causa haereticis intervenientibus seu deponentibus (propter potentiam personarum, contra quas inquiritur) videant Episcopus et inquisitores grave periculum imminere, si contingat fieri publicationem nominum eorum; ipsorum

d) All'avvocato si permette di leggere il ristretto ed il processo, sotto gli occhi però del procuratore fiscale o di altro ufficiale della Curia.

e) L'avvocato deve custodire religiosamente il secreto di quanto ha letto; e se può comunicare all'imputato gli addebiti ed il contenuto nelle deposizioni, non può però far note a lui le persone dei testi.

Con questa forma processuale può ottenersi e la sicurezza dei testimoni e la giusta difesa dell'imputato.

Può ottenersi la sicurezza dei testimoni, i quali, chiamati a deporre in secreto, ed anzi col vincolo e colla promessa del secreto, potranno essere certi che il loro nome non si saprà se non dal tribunale ecclesiastico e dall'avvocato, persone tutte di fiducia che non possono parlare. L'imputato nulla conoscerà di loro, e però non potrà recare ad essi alcun aggravio.

Può ottenersi altresì la giusta difesa dell'imputato, il quale a mezzo del difensore, che si suppone di sua fiducia, potrà far valere le proprie ragioni. L'imputato può conoscere gli addebiti; anzi deve conoscerli dal giudice medesimo quando vien chiamato al costituito, come si dirà appresso. È vero che non può conoscere i nomi dei testimoni; ma può dire all'avvocato ed anche al giudice i nomi di coloro che gli sono nemici o che hanno interesse di malignarlo.

È questo il mezzo più agevole onde oggidì possono menarsi a porto presso le Curie diocesane i processi eccle-

nomina non publice sed secreto coram dioecesano Episcopo, vel eo absente ipsius vicario... exprimantur. „ — I DD. estendono questa disposizione a tutti i processi criminali in cui si abbiano a temere gravi danni dai testi. Si ascolti il Reiffenstuel (L. V, tit. 1, n. 209): „ Advertit tamen Clarus l. c. q. 49, n. 3, Barbosa in c. fin. de Haeret. n. 6 et 7 et alii ab eo citati testium publicationem ab eo fieri non debere, si eis exinde grave immineret periculum, arg. c. c. fin. de Haeret. in 6. Ratio est, quia alias multi testes se subtraherent, aut veritatem edicere timerent, cum gravi praeiudicio reipublicae. „

siastici criminali anche più difficili; e noi sappiamo che questo mezzo è stato approvato ed anzi consigliato dalle SS. CC. de' VV. e RR. e del Concilio.

§ 16.

Citazione del reo.

“ XXI. Riunito tutto ciò che sia necessario a stabilire “ il fatto e la responsabilità dell'imputato, viene questi in- “ timato all'esame.

“ XXII. Nella intimazione, se la prudenza non lo vieti, “ gli si espongono per esteso le accuse portate a suo carico, “ onde possa prepararsi a rispondere.

“ XXIII. Quando poi per la qualità delle accuse o per “ altre circostanze, non sia prudenziale di esprimerle nella “ intimazione, in questa gli si accenna soltanto che è chia- “ mato all'esame per discolarsi in una causa che lo riguarda “ come inquisito. „

Che cosa sia la citazione, e come debba farsi, vedemmo già in altro luogo (*Vedi sopra* a pag. 153). Qui fa d'uopo avvertire:

a) Che compilato il processo inquisitivo e secreto, se non risulta la prova e neanche una semi-prova della reità, il giudice deve smettere, apponendo in fine degli atti il decreto *de non ulterius procedendo* (Bouix *De Iud.* Vol. II, P. II, cap. V).

b) Se poi ne risulta almeno una semi-prova, deve fare il decreto che il reo sia citato.

c) Nella citazione basta il dire che è chiamato all'esame per discolarsi di alcuni addebiti fatti a lui presso il giudice ecclesiastico.

d) Può anche, se la prudenza non lo vieti, esporsi nell'atto di citazione i detti addebiti, perchè il reo si prepari a rispondere. Altrimenti, dopo la comparsa in giudizio, gli si dovrà dare, se lo chiede, il tempo necessario per le risposte.

§ 17.

Reo contumace.

“ Rifiutando egli di presentarsi, si rinnova la intima-
“ zione, nella quale si prefigge un congruo termine peren-
“ torio a comparire, e gli si notifica che, rendendosi ancora
“ disubbidiente, si avrà come contumace: e per tale sarà
“ effettivamente tenuto, posto che, senza dar prova di le-
“ gittimo impedimento, trasgredisse pur questa intima-
“ zione. „

Qui fa d'uopo ricordare qualche cosa della contumacia:
1.° la sua definizione e divisione. -- 2.° i modi onde vien
costituita. — 3.° gli effetti che produce.

1.° La contumacia in giudizio si definisce: *inobedientia a legitime vocato erga iudicem, in iis quae ad iudicem pertinent commissa* (Schmalzgrueber, L. II, tit. 14, n. 38). La contumacia, riguardando tutti coloro che sono disobbedienti alla chiamata legittima in giudizio, può essere o dell'accusatore, o del reo, ovvero dei testimoni. Qui parliamo solo della contumacia del reo.

Perchè uno sia dichiarato contumace per diritto comune dev'essere citato tre volte, e l'ultima volta, con un perentorio di alquanti giorni. Basta pure una sola citazione per tre, come fu detto altrove (Vedi sopra a pag. 155). La Istruzione nondimeno ne richiede due, e la seconda col perentorio e la notificazione della contumacia.

La contumacia è doppia: *vera* e *presuntiva*. La contumacia vera è quando uno è citato perentoriamente in persona, e senza nessuna giusta ragione non vuol comparire. La contumacia presunta è quando la citazione non fu fatta alla persona; ma fu lasciata alla propria casa, o fu emanata per editto, o fu affissa alla porta. In questi casi, non comparendo chi fu citato, nè personalmente, nè per mezzo di procuratore, nè mandando a fare le proprie scuse, *si presume* contumace.

Fa d'uopo ben distinguere questa doppia contumacia. Imperocchè il vero contumace non più viene udito, nè viene reintegrato contro ciò che si è fatto durante la sua contumacia. Per contrario il contumace presunto, se presentasi in giudizio, recando le scuse dell'assenza, viene udito, e vien reintegrato anche contro la sentenza (C. *Cum Bertholdus*, 18, *de Sententia et re iudic.*; Schmalzgrueber l. c. n. 30).

2.° I modi onde va costituita la contumacia sono varii, giusta Schmalzgrueber l. c. n. 40:

a) Quando il reo dopo la doppia citazione perentoria, senza giusta causa, non si presenta (1).

b) Quando il reo maliziosamente si allontana, ovvero procura per sè o per altri che la citazione non possa giungere a lui.

c) Quando, dopo essersi presentato, si allontana senza permesso del giudice prima che la causa sia finita, nè più comparisce.

d) Quando non risponde alle cause (nè alle posizioni nè agli articoli); ovvero dà risposte oscure, non categoriche: da queste tergiversazioni il diritto presume una certa tacita confessione.

e) Quando non ubbidisce al mandato del giudice, p. e. circa il giuramento di calunnia, circa documenti da presentare, ecc.

f) Quando ricusa di sottostare alla sentenza, passata in cosa giudicata.

3.° Gli effetti poi o le pene della contumacia pel reo che non si presenta sono molte: noi ne indichiamo le principali:

(1) Il Pellegrini (*Pract. Crim.* P. IV, sect. VII, n. 12), sull'autorità del Menochio, assegna le seguenti cause che scusano dalla contumacia: “ *Absentiam causa Reipublicae; infirmitatem; carcerationem; locum non tutum; pestilentiam; hostium periculum; impetum fluminis; mortem patris; praeceptum superioris, et huiusmodi impedimenta.* „ Del resto basta qualunque causa, purchè giudicata ragionevole dal giudice.

a) La causa si prosegue in contumacia, la quale contumacia deve esser prima chiarita e dichiarata negli atti.

b) La contumacia dà forte presunzione della colpevolezza, e però bastano minori prove per la condanna.

c) Il difensore si deputerà d'ufficio.

d) La condanna (tranne quella di degradazione che richiede la presenza del reo), provati gli addebiti, verrà senz'altro pronunciata.

e) Non si ammette appello: si dà luogo al solo ricorso.

f) Non suffraga al contumace la pendenza della lite: onde, pur procedendosi contro di lui nel luogo del delitto, può anche iniziarsi processo nel luogo del domicilio.

g) Il contumace può essere punito con multe pecuniarie, ed anche con censure, o con altre pene, ad arbitrio e prudenza del giudice, il quale per le censure deve andare a rilento e comminarle quando le altre pene furono inefficaci, e dopo una doppia monizione (Trid. sess. 25, cap. 3, *de ref.*).

E se il reo, dopo la dichiarazione della sua contumacia, si presenti in giudizio? — In tal caso può non essere ascoltato se prima non paghi le spese del giudizio, e non dia cauzione di non allontanarsi più dal giudizio medesimo (c. *Ut lite non contestata*, 10, II, 6). Se allega giuste ragioni dell'assenza, il processo si riapre e si ricevono le sue allegazioni (1). Se compare dopo la sentenza, deve purgarsi della contumacia e del delitto di cui viene imputato: qualora si purga solo del delitto e non della contumacia, viene assolto quanto al delitto e punito quanto alla contumacia.

(1) Cautamente però perchè in queste tardive comparse sono facili le collusioni coi testi, ecc.

§. 18.

Esame del reo e sua confessione.

“ XXV. Presentandosi (l'imputato), si sente in esame: e se fa induzioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite. ”

Questo articolo riguarda due cose: 1° l'esame dell'inquisito. — 2° le sue *induzioni*. Parliamone separatamente.

1.° Quanto all'esame, ne demmo un cenno altrove (Vedi sopra, pag. 146). Ora diciamo che questo esame è interessantissimo, perchè ha lo scopo di conoscere la verità sulla imputazione fatta al reo. E però dovrebbe ottenersi da questo o la confessione della propria colpa onde dichiararsi meritevole di pena; ovvero le discolpe che valgano a giustificarlo.

L'esame deve compiersi con oculatezza e con prudenza. Il Pellegrini (*Prax. Vicar.*, Par. IV, sect. 9), parla a lungo, sull'autorità de' DD., di questo esame, detto anche *costituto*, dalla prima parola onde se ne comincia l'atto (*constitutus personaliter*). Noi ne raccogliamo qui le norme più interessanti:

a) Fa d'uopo cominciare dalle generalità: nome, cognome, età, patria, famiglia, professione dell'inquisito, dopo aver notato il luogo dove si prende l'esame e innanzi a chi si prende.

b) Si chiegga al reo se conosce il motivo della citazione, se pure il detto motivo non fu notificato nella citazione medesima.

c) Gli si domandi inoltre se ha persone nemiche, quali e perchè, e da quanto tempo, e chi conosce queste inimicizie. Se dopo eccepisca inimicizie, non gli si deve d'ordinario credere.

d) Si evitino le domande suggestive, come fu detto altrove (Vedi sopra, pag. 103). Si eccettua solo il caso, giusta